ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

La nuova relazione di revisione

Bologna, 23 novembre 2017

Dott. Massimo Tamburini
Dottore Commercialista
ODCEC Bologna

Dott. Davide Stabellini
Dottore Commercialista
ODCEC Bologna

Agenda

Il giudizio professionale

- Norme di riferimento
- Modelli di relazione e focus sul valore comunicativo
- Le novità dei nuovi principi di revisione ISA Italia
- Il giudizio sul bilancio (ISA Italia 700)
- Il giudizio sulla relazione sulla gestione
- Il giudizio con modifica (ISA Italia 705)
- Richiami di informativa ed altri aspetti (ISA Italia 706)
- Informazioni comparative (ISA Italia 710)

Il giudizio professionale

L'esercizio del 'giudizio professionale' significa 'L'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico di revisione' (Glossario).

Normativa e principi di revisione di riferimento in Italia

La revisione contabile del bilancio

Un panorama complesso – perché parlare di relazioni del revisore

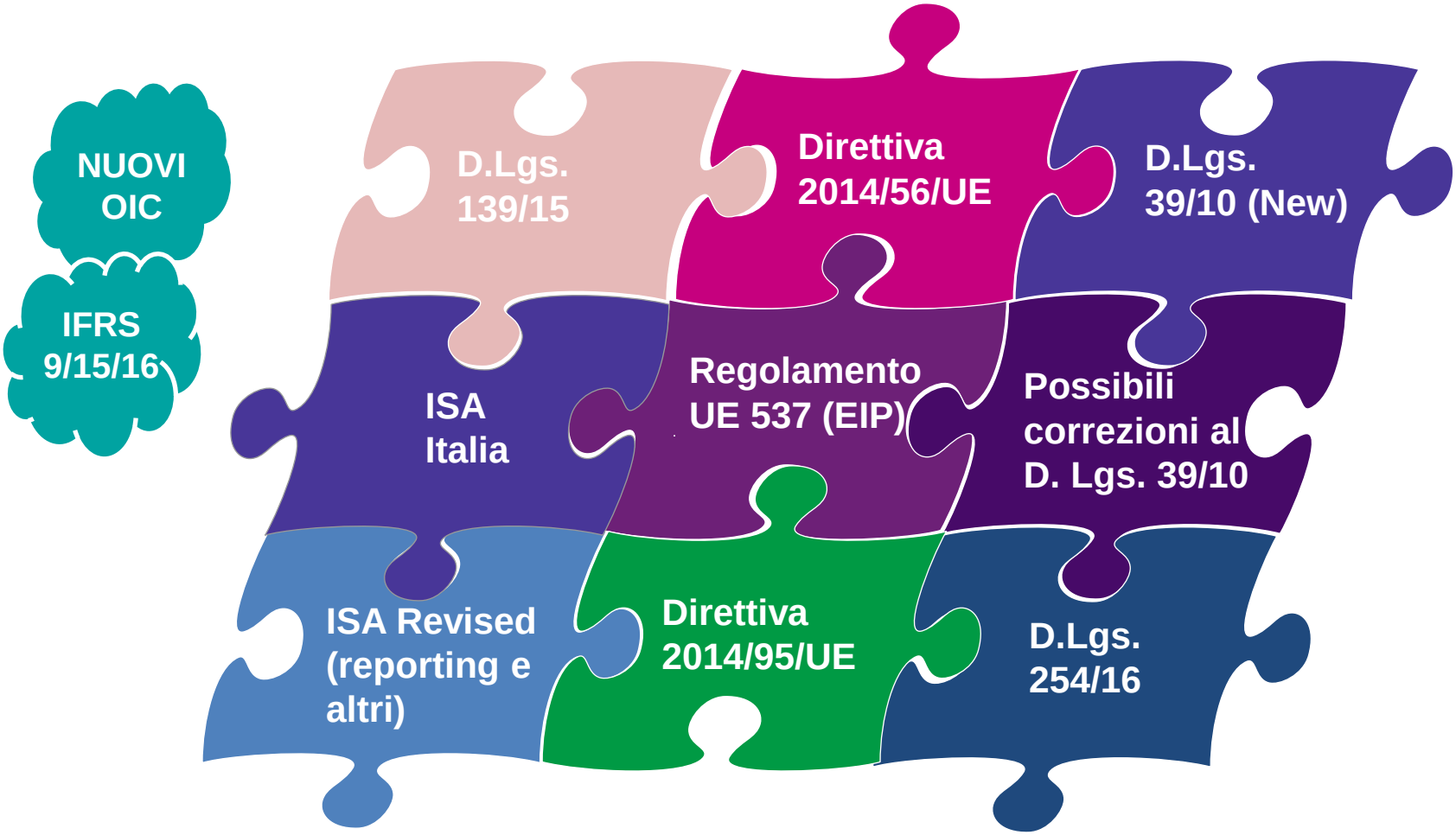

Le norme di riferimento

Le date di entrata in vigore e di applicazione

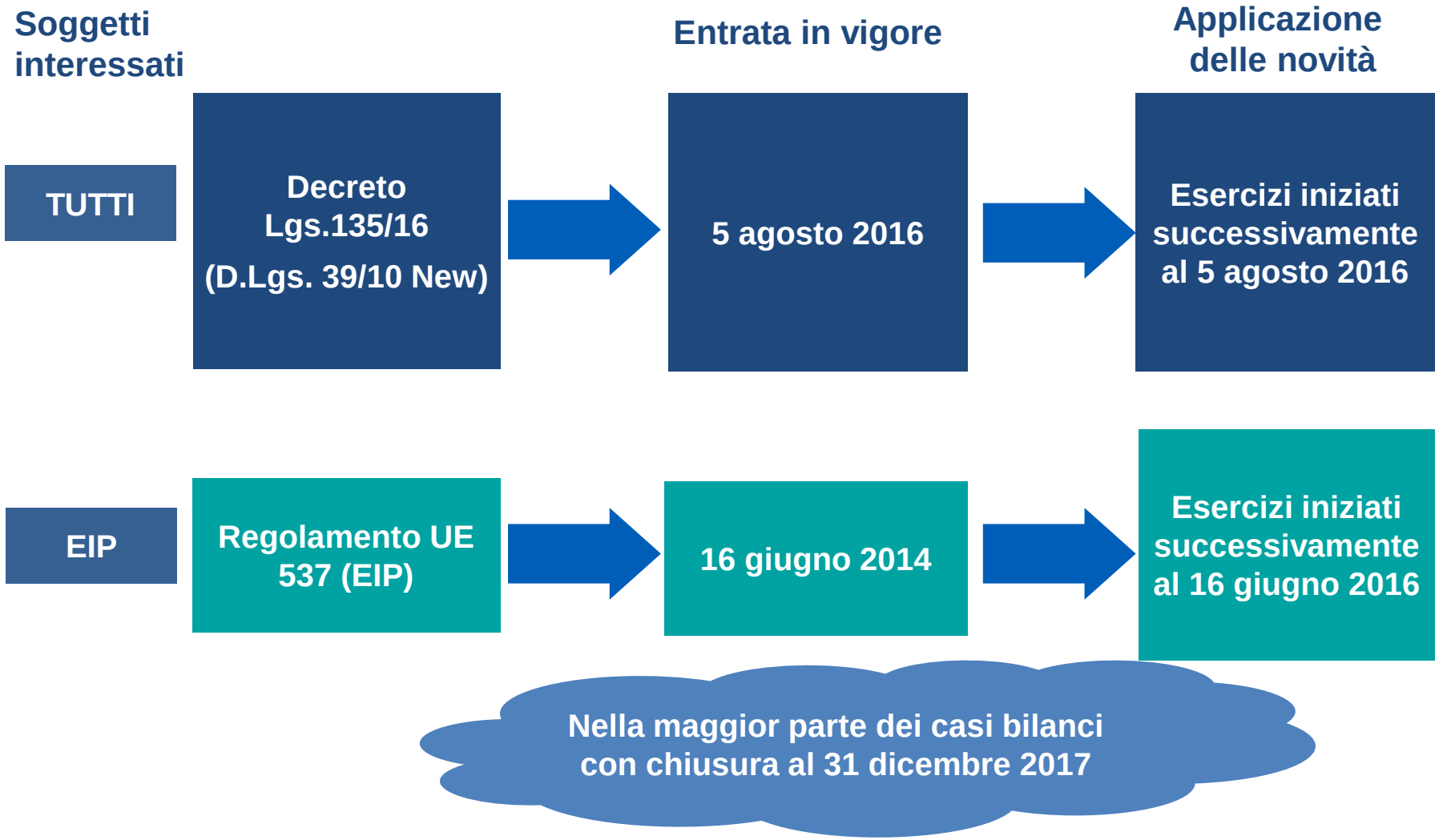

La relazione del revisore indipendente
Le categorie di soggetti coinvolti

Artt. 165/165-bis del D.Lgs. 58/98: controllate significative, controllanti e sottoposte a comune controllo quotate

D.Lgs. 39/10 (Old)

Enti di Interesse Pubblico (EIP)

- ✓ Art. 16, comma 1
  - Quotate e quotande
  - Banche
  - Assicurazioni e riassicurazioni
  - Emittenti strumenti finanziari diffusi
  - Altri soggetti (SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari…)

Enti diversi da EIP

D.Lgs. 39/10 (New)

Enti di Interesse Pubblico (EIP)

- ✓ Art. 16, comma 1
  - Quotate
  - Banche
  - Assicurazione e riassicurazioni

Enti sottoposti a regime intermedio

- ✓ Art. 19-bis
  - Emittenti strumenti finanziari diffusi
  - Altri soggetti (SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari……)

Enti diversi da EIP e da Enti sottoposti a regime intermedio

Principi di revisione di riferimento in Italia

Ante adozione degli ISA Italia

- D.Lgs. 39/10 - Art. 14 'Relazione di revisione e giudizio sul bilancio'.
- Comunicazione Consob n. DAC/99088450 del 1° dicembre 1999 'Comunicazione sulle modalità di redazione della relazione prevista dall'art. 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, lett. c) del medesimo decreto'.
- DDR Assirevi 157 'La relazione di revisione sul bilancio'.
- Principio di revisione n. 001 'Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio'.

Con l'adozione degli ISA Italia

- D.Lgs. 39/10 - Art. 14 'Relazione di revisione e giudizio sul bilancio'.
- Principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.

Gli ISA e l'evoluzione degli ISA Italia

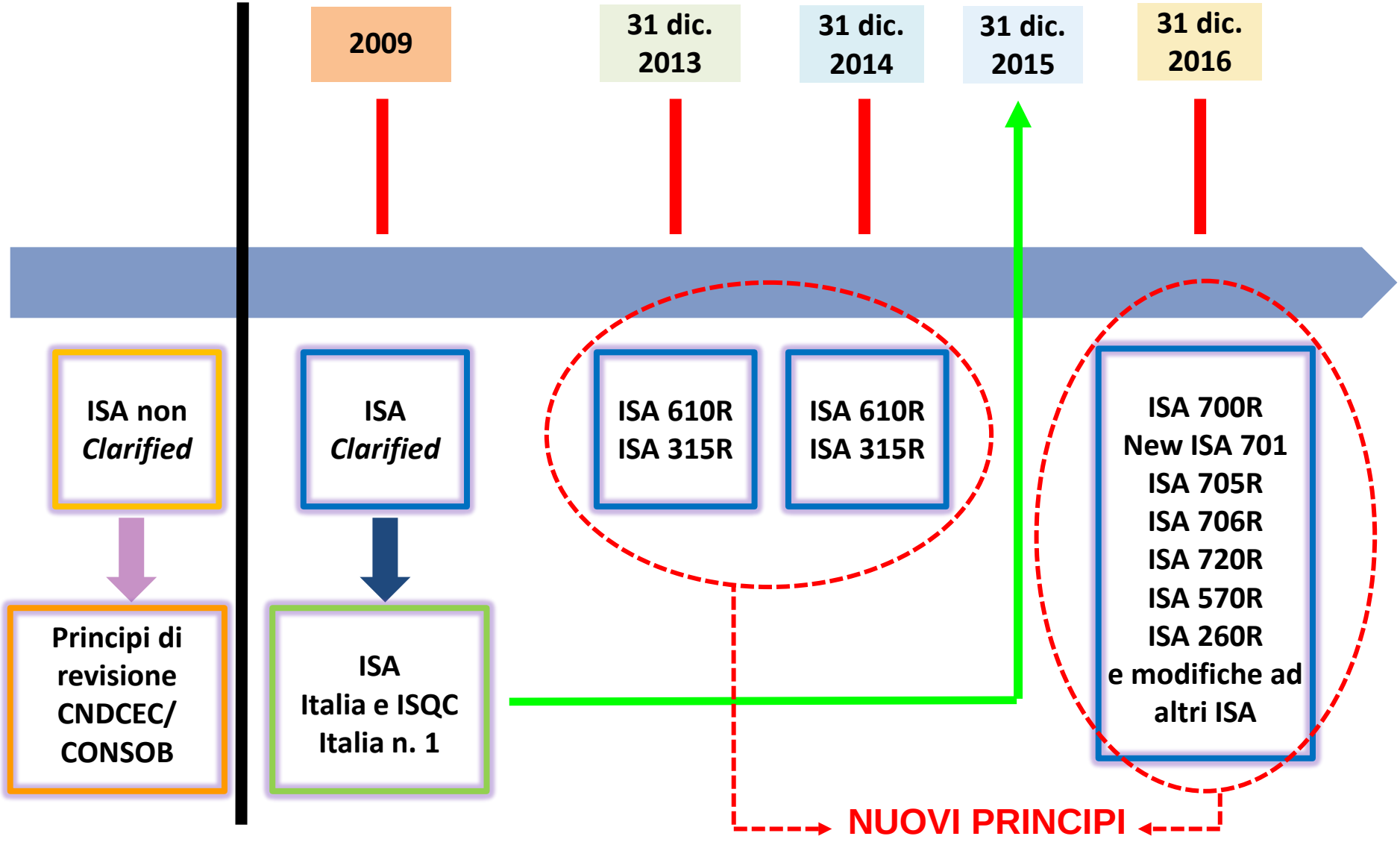

La relazione del revisore indipendente: i (nuovi) principi di revisione di riferimento e i soggetti a cui si applicano

D. Lgs. 39/10 (New)

TUTTI

ISA Italia 700	Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA Italia 705	Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
ISA Italia 706	Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente
ISA Italia 570	Continuità aziendale
ISA Italia 260	Comunicazione con TCWG
Modifiche ad altri ISA	ISA 210, 220, 230, 510, 580, 600, 710

Regolamento (UE) 537/14

SOLO EIP

ISA Italia 701 (NUOVO)	Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente

I (nuovi) principi di revisione di riferimento: la tempistica programmata di pubblicazione

IntroduzioneGlossario

ISA Italia 700

ISA Italia 705

ISA Italia 706

ISA Italia 570

ISA Italia 260

ISA Italia 701

Modifiche ad altri ISA Italia:710

Estate 2017

SA Italia 720B

Illustrazione variazioni

ISA Italia 200

Fine 2017

Modifiche ad altri ISA Italia: 210, 220, 230, 510, 580

ISA Italia 610

ISA Italia 315

Modifiche ad altri ISA Italia: 240, 265, 300, 402, 500, 550, 600, ISQC1

I (nuovi) principi di revisione di riferimento

La relazione del revisore indipendente: focus sul valore comunicativo

ISA Italia 700	Le regole del principio mirano a conseguire un punto di equilibrio tra l'esigenza di uniformità e comparabilità nelle relazioni di revisione a livello globale e quella di accrescere il loro valore rendendo le informazioni da esse fornite maggiormente rispondenti alle richieste degli utilizzatori
ISA Italia 701	La finalità della comunicazione degli aspetti chiave è quello di migliorare il valore comunicativo della relazione di revisione fornendo maggiore trasparenza in merito alla revisione contabile svolta. La comunicazione degli aspetti chiave fornisce informazioni aggiuntive ai potenziali utilizzatori del bilancio per aiutarli a comprendere quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile.

ISA Italia 700

Le date di entrata in vigore e i nuovi modelli di relazione di revisione

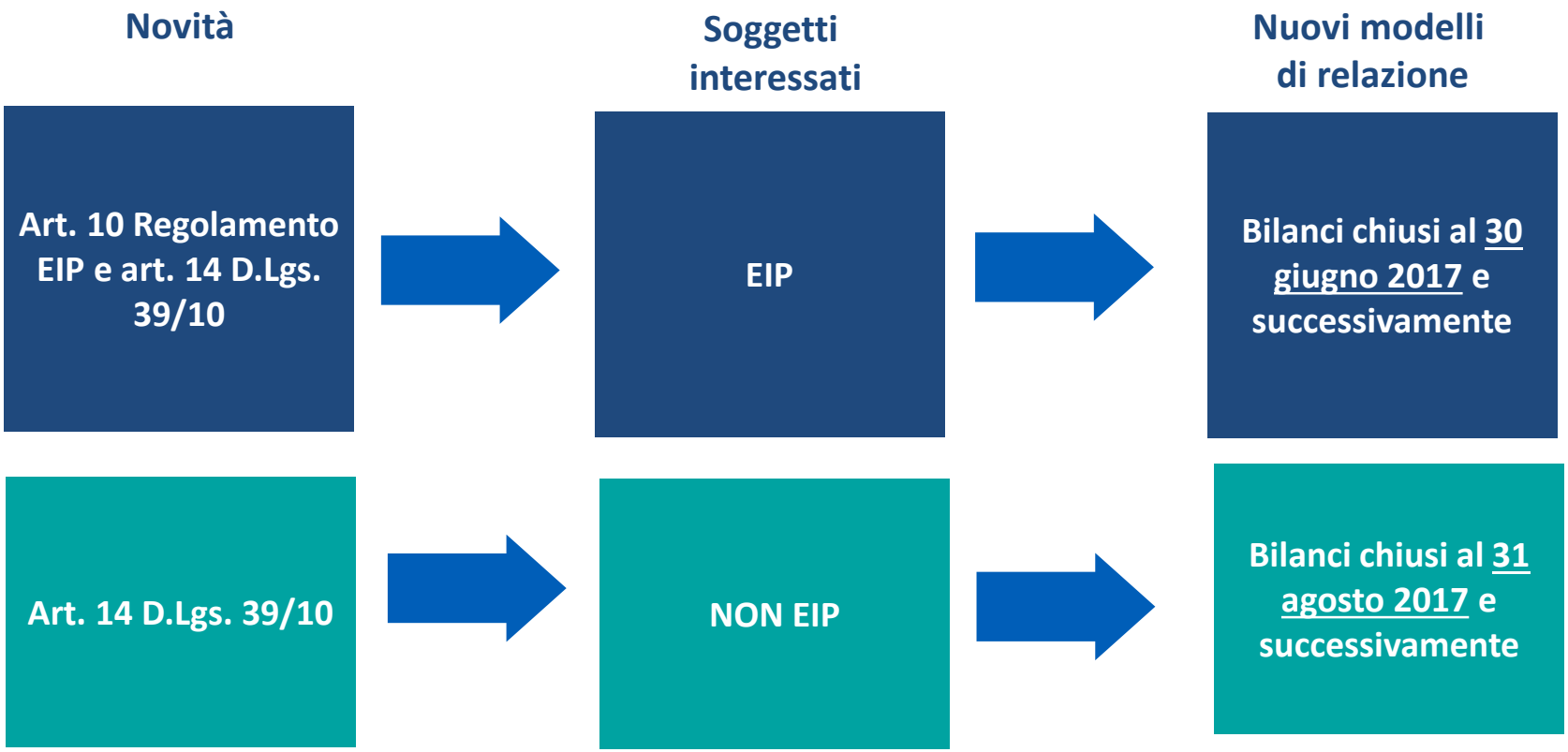

ISA Italia 700
La relazione del revisore indipendente (NON EIP) – le principali novità

Giudizio

Elementi alla base del giudizio (principi di revisione, dichiarazione su etica e indipendenza, rinvio per descrizione responsabilità)

Responsabilità degli amministratori (redazione bilancio, controllo interno, continuità aziendale)

Responsabilità del collegio sindacale (vigilanza, nei termini di legge, del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria)

Responsabilità del revisore (ragionevole sicurezza, significatività, esercizio giudizio professionale, scetticismo professionale, frodi, continuità aziendale, rappresentazione in bilancio operazioni ed eventi per una corretta rappresentazione, comunicazioni con TCWG)

Consolidato

Responsabilità del revisore (acquisizione elementi probativi sulle informazioni delle componenti, responsabilità di direzione, supervisione e svolgimento dell'incarico, responsabilità unica)

"Paragrafo del giudizio"

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

[Ho] [Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Regolamento EIP: contenuto aggiuntivo

A supporto del giudizio di revisione:

a) Descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode
b) Sintesi della risposta del revisore a tali rischi
c) Ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi

Ove attinente alle suddette informazioni fornite in relazione, un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio

La relazione del revisore indipendente (EIP)

Regolamento EIP: contenuto aggiuntivo

Spiegazione in che misura la revisione è stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse

Gli ISA Italia contengono principi finalizzati all'ottenimento di elementi probativi in caso di frodi e non conformità

descrizione delle responsabilità del revisore come richiesta dall'ISA Italia 700 soddisfa la richiesta del Regolamento EIP

Il giudizio sulla relazione sulla gestione
Una sintesi delle novità

PERCHE'

Direttiva 2013/34/UE

D.Lgs. 139/15

Modifica art. 14 D.Lgs. 39/10

I SOGGETTI INTERESSATI

Tutte le revisioni legali

RsG e RsGS

In aggiunta al giudizio di coerenza

- **giudizio sulla conformità**
- **dichiarazione su errori significativi**

QUANDO — **Esercizi iniziati dal 1° luglio 2016**

COME — **Principio SA Italia 720B (Ragioneria Generale dello Stato)**

Gli obiettivi del revisore e le principali procedure

Giudizio sulla coerenza con il bilancio della RsG e di alcune specifiche informazioni contenute nella RsGS, ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge

- ✓ Acquisire una comprensione generale delle norme di legge relative alla RsG e alla RsGS applicabili all'impresa e al settore — **NEW**
- ✓ Acquisire una comprensione sulle modalità con cui sono rispettate le norme nella redazione della RsG e della RsGS — **NEW**
- ✓ Concordare messa a disposizione della RsG e della RsGS e della documentazione di supporto
- ✓ Lettura critica della RsG e della RsGS
- ✓ Riscontro con bilancio, dettagli, CO.GE, scritture contabili
- ✓ Riscontro presenza informazioni richieste dalle norme di legge — **NEW**

Scetticismo professionale (ad es: piani futuri)

Dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, su eventuali errori significativi

- ✓ Lettura critica della RsG e della RsGS e considerazione delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione

NEW

FINALITA'

Evidenziare eventuali errori significativi vale a dire "contraddizioni" o "non concordanze" fra RsG e RsGS e le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio

1. ***Incoerenza significativa***: una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso

2. ***Errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta***: un errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono sulla base del bilancio stesso

3. ***Mancanza di conformità:*** assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dalle norme di legge e/o assenza, nella relazione sul governo societario, ove predisposta, di alcune specifiche informazioni richieste dalle norme di legge

Il giudizio sulla relazione sulla gestione

Mancata correzione di una incoerenza significativa, di una mancanza di conformità, di un errore significativo

Tabella sintetica con le più comuni situazioni in presenza di giudizio senza modifica sul bilancio:

Circostanza riscontrata	Effetti sulla relazione di revisione
Incoerenza significativa	Giudizio sulla coerenza con rilievi o negativo da valutare nelle specifiche circostanze
Mancanza di conformità	Giudizio di non conformità
Errore significativo	Dichiarazione che riporti la circostanza

Relazione sul bilancio [d'esercizio][consolidato]

***(omissis)*.**

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

ISA Italia 705

Il giudizio con modifica (continua…)

Il revisore deve esprimere un **giudizio con modifica** nella relazione di revisione laddove:

a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero

b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

ISA Italia 705

Il giudizio con modifica (…continua)

Giudizio con modifica: un giudizio **con rilievi**, un giudizio **negativo**, una **dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**.

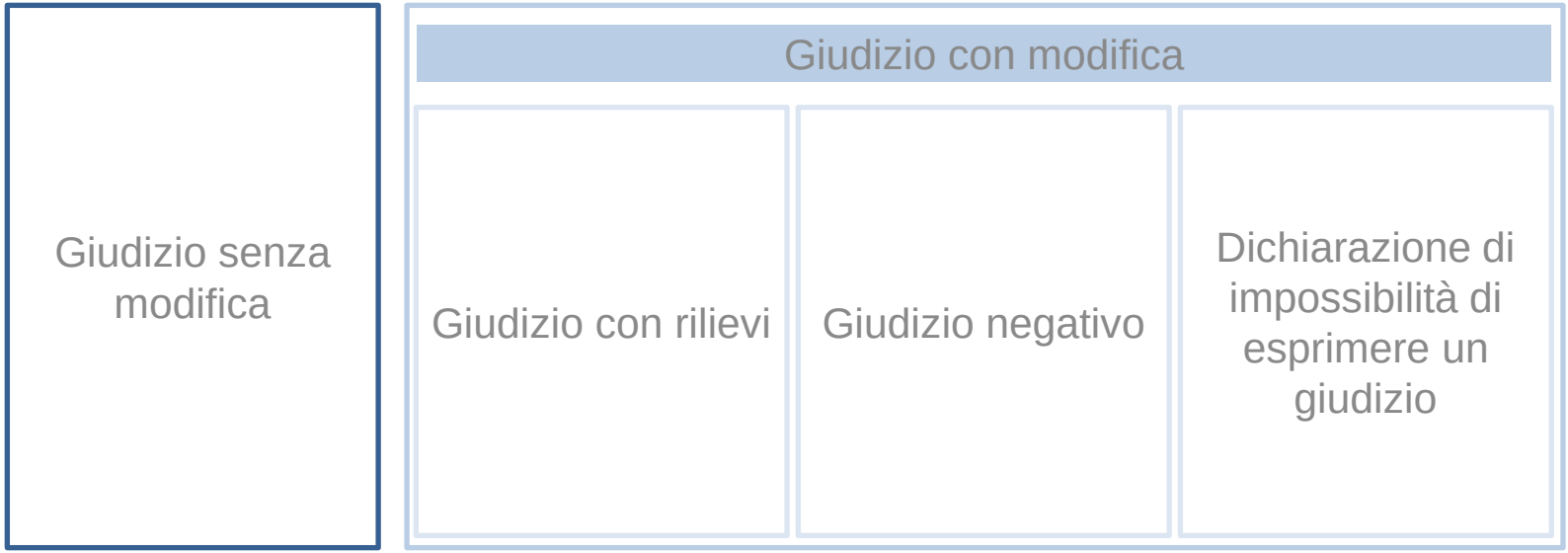

ISA Italia 705

Il giudizio con modifica: tabella riepilogativa

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	**Significativo e pervasivo**
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

ISA Italia 705

Il giudizio con modifica: Aspetto che origina la modifica

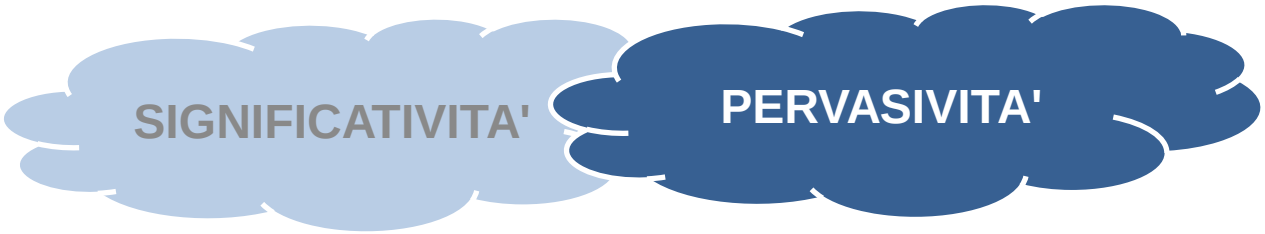

ERRORE	Differenza fra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
SCOPE LIMITATION	Una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione può derivare da: a) circostanze fuori dal controllo dell'impresa b) circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore; ovvero c) limitazioni imposte dalla direzione

ISA Italia 705

Il giudizio con modifica: La significatività

Gli errori sono significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio

L'entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa sia al bilancio nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati

L'effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi amministrativi precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso

ISA Italia 705

Il giudizio con modifica: La pervasività

Effetti pervasivi		
Non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio	Pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio	Con riferimento all'informativa, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori

ISA Italia 705

Il giudizio con modifica

- Paragrafo che fornisce una descrizione dell'aspetto che ha dato origine alla modifica, con specifico titolo.

  '**Elementi alla base del giudizio con rilievi**', '**Elementi alla base del giudizio negativo**', '**Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**'.

- Titolo specifico nel paragrafo del giudizio.

  '**Giudizio con rilievi**', '**Giudizio negativo**', '**Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**'.

ISA Italia 706

Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti

OBIETTIVO DEL REVISORE, UNA VOLTA FORMATOSI IL GIUDIZIO SUL BILANCIO, E' QUELLO DI RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEGLI UTILIZZATORI, QUALORA NECESSARIO SECONDO IL SUO GIUDIZIO PROFESSIONALE, ATTRAVERSO UNA CHIARA ED ULTERIORE COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE DI REVISIONE, ATTRAVERSO:

- Richiami di informativa
- Paragrafo relativo ad altri aspetti

ISA Italia 706

Richiami di informativa (continua…)

Richiami di informativa

- Aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio,
- che riveste un'importanza tale da **risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio** da parte degli utilizzatori.

Il richiamo risulta appropriato se:

sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto che l'aspetto richiamato non sia errato

deve riferirsi UNICAMENTE ad informazioni presentate o oggetto di informativa

ISA Italia 706

Richiami di informativa (continua…)

Richiami di informativa - Esempi di circostanze

- Incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza.
- Applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore di un nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio.
- Una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
- Continuità aziendale.

L'ampio utilizzo dei richiami di informativa riduce l'efficacia della comunicazione del revisore

ISA Italia 706

Richiami di informativa (…continua)

Laddove il revisore inserisca un richiamo d'informativa nella relazione di revisione, egli DEVE:

- inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio
- utilizzare il titolo 'Richiamo di informativa' o altro titolo appropriato
- inserire nel richiamo d'informativa un chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto nel bilancio
- indicare che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione all'aspetto evidenziato.

ISA Italia 706

Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti

Paragrafo relativo ad altri aspetti

- Qualsiasi aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio.
- Rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della **revisione contabile**, delle **responsabilità del revisore** o della **relazione di revisione**, e qualora ciò non sia vietato da leggi o regolamenti.

Il paragrafo 'Altri aspetti':

- non deve assolvere altri obblighi di reportistica, né trattare di circostanze in cui al revisore è richiesto di svolgere ulteriori procedure
- il contenuto non è sostitutivo di aspetti che dovrebbero essere oggetto di informativa di bilancio da parte della direzione.

ISA Italia 706

Richiami di informativa

Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, DEVE:

- inserire tale comunicazione in un apposito paragrafo dopo il paragrafo contenente il giudizio ed eventuali richiami di informativa
- utilizzare il titolo 'Altri aspetti' o altro titolo appropriato.

Nel caso sia pertinente alla sezione della relazione relativa agli altri obblighi di reportistica, il paragrafo dovrà essere inserito nella sezione dal sottotitolo 'Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.

ISA Italia 706

Paragrafi relativi ad altri aspetti

Paragrafo relativo ad altri aspetti - Esempi di circostanze

- Direzione e coordinamento
- Limitazione alla distribuzione e all'utilizzo della relazione di revisione (ove applicabile).
- Dati corrispondenti

ISA Italia 710

Informazioni comparative

La natura delle informazioni comparative presentate nel bilancio di un'impresa dipende dalle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

ISA Italia 706

Paragrafi relativi ad altri aspetti

Approccio dei dati corrispondenti

- Informazioni comparative sono incluse come parte integrante del bilancio del periodo amministrativo in esame.
- Le informazioni comparative sono destinate ad essere lette unicamente in relazione alle informazioni del periodo amministrativo in esame.
- Il livello di dettaglio delle informazioni comparative dipende dalla loro rilevanza rispetto ai dati del periodo amministrativo in esame.

Approccio del bilancio comparativo

- Le informazioni comparative sono incluse per fini comparativi con il bilancio del periodo amministrativo in esame e, se sottoposte a revisione, sono menzionate nel giudizio del revisore.
- Il livello di dettaglio delle informazioni comparative è comparabile a quello del bilancio del periodo amministrativo in esame.

ISA Italia 710

Informazioni comparative (continua…)

Approccio dei dati corrispondenti

Il giudizio del revisore sul bilancio riguarda unicamente il periodo amministrativo in esame.

ISA Italia 710

Informazioni comparative (…continua…)

Approccio dei dati corrispondenti

La relazione di revisione del precedente esercizio conteneva un giudizio con modifica. L'aspetto che aveva dato origine alla modifica non è risolto.

Gli effetti o i possibili effetti sono **significativi** sul bilancio dell'esercizio corrente

Giudizio **con modifica** rispetto ai dati dell'esercizio e ai dati corrispondenti

Gli effetti o i possibili effetti non sono **significativi** nel bilancio dell'esercizio corrente

Valutare se esprimere un giudizio **con modifica** rispetto ai dati corrispondenti

ISA Italia 710

Informazioni comparative (…continua…)

Approccio dei dati corrispondenti

Evidenza di un errore significativo con riferimento ai dati corrispondenti. Il giudizio contenuto nella relazione di revisione sul bilancio dell'esercizio precedente era senza modifica.

La società corregge l'errore nel rispetto del framework di riferimento

Giudizio **senza modifica** con richiamo d'informativa (non obbligatorio)

La società corregge l'errore **non** nel rispetto del framework di riferimento

Giudizio **con modifica** rispetto ai dati corrispondenti (oppure per errata classificazione CE)

ISA Italia 710

Informazioni comparative (…continua…)

Approccio dei dati corrispondenti

Paragrafo relativo ad altri aspetti:

- bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore, oppure
- non oggetto di revisione contabile.

ISA Italia 710

Informazioni comparative (…continua…)

Approccio dei dati corrispondenti

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore

Indicazione nel paragrafo relativo ad **Altri aspetti** della relazione del precedente revisore, se leggi o regolamenti non lo vietano.

In tale paragrafo il revisore deve:

a) dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore

b) riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e, se è stato emesso un giudizio con modifica, le relative motivazioni

c) riportare la data di tale relazione.

ISA Italia 710

Informazioni comparative (…continua…)

Approccio dei dati corrispondenti

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile

Nel paragrafo relativo ad **Altri aspetti** in cui **si deve dichiarare** che i dati corrispondenti non sono stati sottoposti a revisione contabile.

L'inclusione di tale paragrafo non esime il revisore dall'obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui fatto che i saldi di apertura non contengano errori che influenzano in modo significativo il bilancio del periodo amministrativo in esame.

ISA Italia 710

Informazioni comparative (…continua)

Approccio del bilancio comparativo

Il giudizio del revisore sul bilancio riguarda ciascun periodo amministrativo per il quale il bilancio è presentato.

ISA Italia 710 par. 3 b)
Non applicabile
per revisione legale
Decreto 39

ISA Italia 710

Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura

Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, egli deve esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, in conformità all'ISA Italia 705

Nel paragrafo A8 viene indicato che, oltre all'espressione del giudizio con modifica come sopra indicato, il revisore - TRANNE I CASI IN CUI SIA VIETATO DA LEGGI O REGOLAMENTI - può emettere una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul conto economico e sui flussi di cassa, se pertinente, e un giudizio senza modifica relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria

Par. A8(I): qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10 tale opzione non è applicabile in quanto il giudizio del revisore riguarda il bilancio nella sua unitarietà

Grazie e arrivederci

Dott. Massimo Tamburini
Dottore Commercialista
ODCEC Bologna

Dott. Davide Stabellini
Dottore Commercialista
ODCEC Bologna

Commissione Revisione Legale dei Bilanci e Principi Contabili